



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha disposto che, con apposito regolamento, fossero disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e dell'irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTO l'art. 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce in particolare che la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, avviene attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica la disciplina previgente



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada;

VISTO il decreto dirigenziale n. 206, in data 5 giugno 2020, con il quale è stata concessa alla società Autostrade Tech S.p.A., con sede legale in Via Alberto Bergamini, 50 - Roma, l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato "TECH ZTL7", di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo";

VISTA l'istanza, in data 27 agosto 2021, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 6068 dello stesso giorno, con la quale la società Autostrade Tech S.p.A. ha chiesto l'estensione di omologazione del dispositivo per la funzionalità di riconoscimento automatico delle targhe anteriori;

VISTA la nota del 14 gennaio 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 221 dello stesso giorno, con la quale la società Autostrade Tech S.p.A. ha comunicato la modifica della memoria allo stato solido installata all'interno della telecamera denominata ANPR Tech tPlate ZTL, parte integrante del dispositivo;

VISTA la nota del 24 gennaio 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 409 dello stesso giorno, con la quale la società Autostrade Tech S.p.A. ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa inerente alla revisione n. 04 del documento "Descrizione Tecnica del Sistema" a seguito dell'incremento della capacità della memoria allo stato solido all'interno della suddetta telecamera da 128 GB a 256 GB;

VISTA la nota n. 469 del 26 gennaio 2022, con la quale lo scrivente Ufficio ha preso atto della necessità della sostituzione della memoria allo stato solido all'interno della telecamera denominata ANPR Tech tPlate ZTL;

VISTA la nota dell'8 febbraio 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 797 dello stesso giorno, con la quale la società Autostrade Tech S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica integrativa;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

VISTA la nota del 9 febbraio 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 834 dello stesso giorno, con la quale la società Autostrade Tech S.p.A. ha comunicato di aver cambiato la propria ragione sociale in “MOVYON S.p.A.” senza variazione di assetto societario, numero di partita IVA e sede legale, chiedendo pertanto il subentro nella titolarità dei decreti di approvazione, omologazione, estensione e subentro a favore della società MOVYON S.p.A., ed ha trasmesso l'ulteriore revisione del Manuale di uso e manutenzione del dispositivo (revisione 04 del 31 gennaio 2022) con la nuova intestazione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 79 del 01/03/2022, con il quale la società MOVYON S.p.A. è stata autorizzata al subentro nella titolarità delle approvazioni, omologazioni, estensioni e subentri concessi alla società Autostrade Tech S.p.A.;

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul dispositivo, ai sensi della norma UNI 10772:2016, presso laboratorio accreditato e, in generale, la documentazione tecnica depositata;

CONSIDERATO che non è stata eseguita alcuna modifica sulle componenti hardware e software del dispositivo, così come dichiarato da MOVYON S.p.A. e provato dalla documentazione trasmessa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

D E C R E T A

Articolo 1 *(Omologazione)*

1. L'omologazione, concessa con decreto dirigenziale n. 206 del 5 giugno 2020, al dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, denominato “TECH ZTL7”, prodotto dalla società MOVYON S.p.A., con sede in Via Alberto Bergamini, 50, Roma, è estesa alla versione con la funzionalità di riconoscimento automatico delle targhe anteriori.
2. Restano valide le disposizioni del decreto n. 206 del 5 giugno 2020, per quanto non in contrasto con il presente decreto.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

Articolo 2

(Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe anteriori)

1. Il dispositivo, in base ai risultati delle prove estese per la valutazione del sistema di riconoscimento automatico delle targhe anteriori degli autoveicoli, effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe anteriori, previste dall'articolo 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:
 - a) targhe anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
 - b) targhe anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A.
2. Il dispositivo ha effettuato ulteriori prove estese, per velocità superiori a quelle della prova base ai sensi della norma UNI 10772:2016 ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 100 km/h in classe A, le targhe anteriori degli autoveicoli.
3. Il dispositivo è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run* anche per le targhe anteriori.
4. Il dispositivo è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
 - a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 14,00 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,20 m;
 - c) angolo massimo di disassamento dell'unità di ripresa rispetto al piano targa, misurato sulla mezzzeria della corsia più esterna da controllare - angolo di deformazione prospettica massimo: 19,9°
 - d) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 3,80 m;
 - e) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2 m.
5. Per gli aspetti di dettaglio sulle prestazioni e sui limiti di funzionamento del dispositivo è necessario riferirsi al "Manuale di uso e manutenzione" revisione 04, emesso in data 31 gennaio 2022, che costituisce parte integrante del presente decreto, per quanto non in contrasto.
6. Restano valide le classi prestazionali ed i limiti funzionali illustrati nell'art. 3 del decreto n. 206 del 5 giugno 2020, ad eccezione dei commi 2 e 7.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

DIVISIONE 2

Articolo 3 (Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni di installazione degli specifici dispositivi devono rispondere ai limiti indicati nell'articolo 2, comma 4 del presente decreto e nell'articolo 3, comma 5 del decreto dirigenziale n. 206 del 5 giugno 2020 ed a quanto riportato nel “Manuale di uso e manutenzione” revisione 04 del 31 gennaio 2022, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel “Manuale di uso e manutenzione” revisione 04 del 31 gennaio 2022.

Articolo 4 (Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero in data 12 novembre 2018.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n. 206 del 5 giugno 2020 e del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente omologazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di uso e manutenzione” revisione 04 del 31 gennaio 2022, che si applica, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Silverio Antoniazzi)